



Copia

COMUNE DI STALETTI'

(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 01 del Reg. Data 28.01.2022	OGGETTO: Autorizzazione scavalco condiviso ai sensi dell'art.14 CCNL EELL 2004 e scavalco d'eccedenza ai sensi dell'art.1 comma 557 Legge 311 del 30.12.2004 per il dipendente GRILLONE RAFFAELLA. Periodo 01.02.2022 – 31.12.2022.
---	--

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventotto** del mese di **gennaio** alle ore **12.00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente (si - no)
1	Alfonso MERCURIO	Sindaco	SI
2	Rosario MIRARCHI	Vice Sindaco	SI
3	Concetta Maria POSCA	Assessore	NO

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Luciano Pittelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta il Sindaco, Alfonso Mercurio, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota del comune di SQUILLACE (CZ), acquisita con pec del 14 gennaio 2022, con la quale, si chiede di utilizzare in modo congiunto con il comune di STALETTI e per 3 ore a settimana al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, una unità di personale dipendente a tempo indeterminato del comune di STALETTI, ed in particolare la Sig.ra GRILLONE RAFFAELLA, mediante stipula di un accordo di collaborazione da stipularsi ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004; con la medesima, ha chiesto di utilizzare in modo congiunto con il comune di STALETTI, e per 6 ore a settimana all'interno dell'ordinario orario di lavoro, la medesima unità di personale, mediante stipula di un accordo di collaborazione da stipularsi ai sensi dell'art. 14 comma 1 del CCNL del 22.1.2004;

PRESO ATTO inoltre della disponibilità manifestata dal dipendente e constatate le oggettive esigenze del comune richiedente, specificando che le ulteriori incombenze da svolgere per un periodo limitato e fuori dall'ordinario orario di lavoro, non incideranno sulla produttività e sul rendimento richiesto dal comune di STALETTI, datore di lavoro del predetto;

RILEVATO che

- i comuni di STALETTI e SQUILLACE hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dato atto che la ratio della norma di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 è quella di consentire ai piccoli Comuni, con organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni delle assunzioni, avvalendosi dell'attività di dipendenti di altri Enti Pubblici;

- la norma citata è considerata *lex specialis* in materia di impiego pubblico in materia di enti locali di piccole dimensioni, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio dell'unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano;

VISTO, al riguardo di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 34-2008, con il quale si ribadisce che l'art. 1, c. 557 della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione;

RICHIAMATA la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, ai sensi della quale:

-la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;

-non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato;

RICHIAMATO al riguardo, il parere del Consiglio di Stato, Sez. I n. 3764 del 11.12.2013, il quale conferma la possibilità per gli enti di piccole dimensioni, e in attuazione di quanto sancito dall'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, di utilizzare personale a tempo pieno di altre Amministrazioni, in presenza di accordo preventivo tra Enti e pur se l'utilizzo non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno; e ciò anche nel caso di

individuazione di posizioni organizzative con orario inferiore a quello stabilito dall'art.4 comma 2 bis del CCNL del 14.9.2000 come inserito dall'art.11 del CCNL del 22.1.2004;

VISTA al riguardo anche la circolare n.2 del 26.5.2014 prot. N.8126 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le Autonomie che, aderendo alla tesi espressa dal Consiglio di Stato con il predetto parere, non individua alcun contrasto o incompatibilità tra la norma contrattuale di cui all'art.4 comma 2 bis del CCNL del 14.9.2000 e quella contenuta nell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, in ordine all'individuazione di P.O con orario inferiore al limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;

VISTO l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:

- 1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*
- 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore.*
- 3. La contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4. 1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.*
- 4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.*
- 5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.03.1999.*
- 6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.09.2000.*
- 7. La disciplina dei commi 3,4,5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6".*

VISTA la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto che così recita:

"Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001".

VISTA la delibera n.109/2017/PAR Corte Conti Molise con la quale viene trattata, come ammissibile, la questione del cumulo dello scavalco c.d "condiviso" con quello c.d di "eccedenza".

RITENUTO di dover procedere, con lo strumento normativo di cui all'art.14 del CCNL Enti locali e di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, all'autorizzazione al comando temporaneo presso il comune di SQUILLACE del dipendente GRILLONE RAFFAELLA, dal 01.02.2022 al 31/12/2022, affinché il lavoratore possa prestare servizio presso il predetto ente per sei ore settimanali durante l'ordinario orario di lavoro e per tre ore settimanali oltre l'ordinario orario di lavoro, provvedendo altresì ad approvare e stipulare con l'altro comune la necessaria convenzione;

CONSIDERATO in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il Comune di SQUILLACE da parte del dipendente interessato:

- avverranno sostanzialmente al di fuori dell'orario di lavoro e senza interferire sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;
- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza;

VISTO lo schema di accordo di collaborazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo del dipendente del comune di STALETTI GRILLONE RAFFAELLA (Istruttore Direttivo – cat D1), il quale dovrà svolgere la propria attività presso il comune di SQUILLACE per nove ore la settimana di cui:

- N. 6 (sei) ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro;
- N. 3 (tre) ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro prestato presso il comune di STALETTI;

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- Orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- Ferie annuali, che dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo e di regolarità contabile, trattandosi di maggiore entrata, del Responsabile Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanime favorevole,

DELIBERA

1.La premessa è parte integrante del deliberato.

2.Di approvare un apposito accordo di collaborazione con il comune di SQUILLACE, come da schema allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale (Allegato A).

3.Di dare atto che il comune di SQUILLACE si avvarrà delle prestazioni di lavoro del dipendente del comune di STALETTI GRILLONE RAFFAELLA (Istruttore Direttivo cat. D1), ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n.311/2004 e dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 per il periodo dal 01.02.2022 e sino al 31.12.2022, per un numero di nove ore la settimana di cui:

- N. 6 (sei) ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro

- N. 3 (tre) ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro prestato presso il comune di STALETTI.

4.Di dare atto che l'entrata prevista relativa al rimborso delle competenze è stimata in € 8.600,52 (comprensiva anche degli oneri contributivi), salvo più puntuale verifica, da introitarsi sull'annualità 2022 del vigente bilancio di previsione il quale, per tale scopo, dovrà essere opportunamente variato anche per quanto concerne il risparmio sulla spesa di personale.

4.Di demandare al Responsabile Servizio Finanziario di provvedere alla variazione di bilancio ed all'accertamento puntuale e preciso dell'importo inerente lo scavalco condiviso e di curare nei tempi previsti dalla convenzione il relativo incasso.

5.Di trasmettere al Comune di SQUILLACE il presente provvedimento per i provvedimenti conseguenti.

Di dichiarare la presente delibera immediata ,con separata ed unanime votazione favorevole, eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. ____ DEL _____

OGGETTO: Schema di convenzione per l'utilizzo da parte del Comune di SQUILLACE di un dipendente del comune di STALETTI ai sensi dell'art.14 del CCNL EELL del 14.1.2000 e dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004.

L'anno ____ il giorno ____ del mese di _____ in rappresentanza del comune di SQUILLACE:

_____;

e
in rappresentanza del Comune di STALETTI: _____;

PREMESSO:

- Che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che "i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- Che l'art.14 comma 1 del CCNL Enti Locali 22.1.2004 "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", così recita: "1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
- Che il Comune di SQUILLACE ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, la dott.ssa GRILLONE RAFFAELLA, Istruttore Direttivo, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di STALETTI, per un tempo di lavoro pari a 9 ore settimanali, di cui 6 entro l'ordinario orario di lavoro e 3 oltre l'ordinario orario di lavoro.
- Che il dipendente interessato ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi.
- Che ritiene pertanto di provvedere alla sottoscrizione di idoneo accordo che definisca gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

VISTE le conformi deliberazioni degli Enti interessati di approvazione del presente schema di accordo e segnatamente:

- Comune di STALETTI deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____, esecutiva;
- Comune di SQUILLACE deliberazione della Giunta Comunale n. __ del _____, esecutiva.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il comune di STALETTI autorizza il dipendente a tempo indeterminato GRILLONE RAFFAELLA, Istruttore categoria D posizione economica D1, con decorrenza dal _____ al _____, ad effettuare ulteriori prestazioni lavorative presso il comune di SQUILLACE ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 e dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, per 9 ore settimanali di cui:

- N. 6 (sei) ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro;
- N. 3 (tre) ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro.

In conseguenza di quanto sopra, l'orario di servizio del suddetto dipendente, pari a n. 36 ore settimanali, sarà ripartito come segue:

- a) n. 30 (trenta) ore settimanali presso il comune di STALETTI;
- b) n. 6 (sei) ore settimanali presso il Comune di SQUILLACE.

Oltre l'ordinario orario di servizio, il dipendente comandato presterà n. 3 (tre) ore settimanali in favore del Comune di SQUILLACE.

Art. 3

Il rapporto di lavoro subordinato instaurando dovrà svolgersi presso il comune di SQUILLACE per sei ore all'interno dell'ordinario orario di lavoro di trentasei ore, ed in particolare nella giornata di _____ fatta salva diversa determinazione del Segretario Comunale di STALETTI per ragioni organizzative, e per sei ore fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal comune di STALETTI, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo, che dovrà svolgersi a tempo pieno.

Il comune di SQUILLACE comunicherà al Comune di STALETTI, l'orario di lavoro del dipendente utilizzato.

Art. 4

Al dipendente interessato continuerà ad essere corrisposto dal Comune di STALETTI il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su 36 ore settimanali, nonché il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata.

Il lavoro svolto presso il Comune di SQUILLACE oltre l'orario ordinario di lavoro verrà retribuito direttamente dal Comune di SQUILLACE secondo il trattamento fondamentale in godimento presso il Comune di STALETTI, riparametrato su 3 ore settimanali; tale riparametrazione si applica anche alla retribuzione di posizione e di risultato ove il comune di SQUILLACE attribuisse al dipendente interessato la posizione organizzativa.

Il Comune di SQUILLACE corrisponderà al comune di STALETTI il rimborso degli oneri stipendiali attualmente in godimento presso l'Ente di appartenenza e fatti salvi gli aumenti contrattuali, relativi alla retribuzione per le n. 6 ore di lavoro settimanale prestate in favore del comune di SQUILLACE nell'ordinario orario di lavoro, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore, comprensivi dei relativi e proporzionati ratei di 13a mensilità.

Il rimborso degli oneri stipendiali come sopra definiti, comprensivi degli oneri riflessi, dovrà essere erogato da parte del Comune di SQUILLACE, con cadenza mensile e comunque, pena l'automatica decadenza della convenzione, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta pervenuta dal Comune di STALETTI.

Sono totalmente a carico di ciascun Comune e da questo liquidate direttamente al suddetto dipendente, tutte le spese connesse a prestazioni eseguite nell'interesse del singolo Comune (es. incontri e attività presso uffici di altre Amministrazioni, missioni, rimborsi spese viaggio).

Art. 5

Il presente accordo ha durata sino al 31.12.2022.

L'accordo potrà essere sciolto in qualunque momento per decisione: unilaterale e motivata del dipendente, consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale fattispecie la cessazione dell'accordo decorre per il dipendente entro 15 giorni dalla formale comunicazione; nelle altre fattispecie dalla data concordata dai Sindaci e, laddove avvenga unilateralmente, non prima di 15 giorni dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva.

L'accordo potrà essere sciolto, oltre che per il venir meno del consenso del dipendente, anche per trasferimento dello stesso presso altra amministrazione. Spetta al dipendente fornire apposita comunicazione ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tali fattispecie la cessazione decorre dal 15° giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

In caso di scioglimento di convenzione o di recesso di cui al precedente comma, il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di STALETTI.

Art. 6

La prestazione lavorativa resa dal dipendente interessato dalla presente convenzione a favore dell'Amministrazione Comunale di SQUILLACE, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore, nel rispetto dei limiti massimi di durata dell'orario lavorativo giornaliero e settimanale previsti dalla normativa nazionale ed europea.

Art. 7

I singoli giorni o periodi continuati di ferie saranno autorizzati dal Comune di STALETTI e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo in entrambi gli Enti. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica.

Art. 8

Il dipendente interessato non potrà svolgere attività libero-professionale.

Art. 9

Per quanto non stabilito dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Per il Comune di STALETTI
IL SINDACO

Per il Comune di SQUILLACE
IL SINDACO



COMUNE DI STALETTI'

(Prov. di Catanzaro)

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Autorizzazione scavalco condiviso ai sensi dell'art.14 CCNL EELL 2004 e scavalco d'eccedenza ai sensi dell'art.1 comma 557 Legge 311 del 30.12.2004 per il dipendente GRILLONE RAFFAELLA. Periodo 01.02.2022 – 31.12.2022." - esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Staletti 28.01.2022




Il Responsabile del Settore Amministrativo

f.to Dr. Rosario Mirarchi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 e 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Autorizzazione scavalco condiviso ai sensi dell'art.14 CCNL EELL 2004 e scavalco d'eccedenza ai sensi dell'art.1 comma 557 Legge 311 del 30.12.2004 per il dipendente GRILLONE RAFFAELLA. Periodo 01.02.2022 – 31.12.2022" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Staletti 28.01.2022




Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Raffaella Grillone

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Alfonso Mercurio



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luciano PITTELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
(Art. 124 comma 1, art. 125 ed art. 134 comma 4° del
T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, a norma dell'art. 124 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n. 267, è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna, per restarvi per il periodo stabilito dalla legge.

Staletti, 1-2-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Rosario Mirarchi

UFFICIO SEGRETERIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata trasmessa in elenco in data 1-2-2022 prot. n° 656 ai Capigruppo consiliari (art. 125 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
- è stata trasmessa al Revisore del Conto in data _____ prot. n. _____
- è stata trasmessa alla Prefettura-UTG in data _____ prot. n° _____

L'INCARICATO
F.to Dr. Rosario Mirarchi

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ senza reclami od opposizioni in merito.
 perché sono trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.
 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Staletti,

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Rosario Mirarchi

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.

Staletti, 1-2-2022



Il Responsabile del ~~Ufficio~~ Amministrativa
Dr. Rosario Mirarchi